

**Protocollo di intesa  
tra l'Università luav di Venezia  
e GEMMO S.p.A.**

Tra

**l'Università luav di Venezia**, di seguito denominata luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del 29 gennaio 2019 e del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2019

e

**Gemmo S.p.A.**, - codice fiscale e partita I.V.A. 03214610242, di seguito denominata Gemmo, rappresentata dal Procuratore Speciale Alessio Zanetti nato a Bussolengo (VR) il 29 novembre 1982, domiciliato per la carica presso la sede di Gemmo S.p.A., via dell'industria 2, 36057 Arcugnano (VI), legittimato alla firma del presente atto

luav e Gemmo vengono di seguito denominate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte".

**PREMESSO CHE:**

- luav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore edilizio anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- Gemmo è una società operante nel settore del Facility Management pubblico e privato ed in tale qualità intende partecipare ad un pubblico appalto che verrà a breve bandito dall'Azienda Zero di Padova per la gestione energetica e tecnologica integrata degli impianti delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (**Convenzione GETIS**), all'interno del quale è sua volontà sviluppare uno studio comparativo relativo ai consumi di energia elettrica, termica ed acqua degli edifici ospedalieri presenti all'interno del/i lotto/i di cui Gemmo dovesse essere aggiudicataria;
- luav e Gemmo dispongono di competenze scientifiche in materia elaborativa e analitica in ambito di misurazioni ed analisi delle prestazioni energetiche anche in presenza di situazioni complesse

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**articolo 1 – finalità**

luav e Gemmo riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della misurazione dei consumi di energia e acqua, della loro modellizzazione e indicizzazione parametrica, al fine di ottenere un maggior controllo delle loro dinamiche e la proposizione di soluzioni tecnologiche volte ad una diminuzione del fabbisogno complessivo e una più efficiente produzione. Lo studio dovrebbe aumentare la capacità di previsione dei consumi indagati e prevede una rendicontazione periodica – annuale – da sottoporre per conoscenza alla singola Azienda Ospedaliera appaltante per portare maggiore conoscenza del proprio patrimonio immobiliare.

## **articolo 2 – forme di collaborazione**

Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- sviluppo di progetti e attività di studio, di analisi e di ricerca, anche attraverso la definizione di convenzioni e l'attribuzione di borse di studio o assegni di ricerca;
- organizzazione di seminari, giornate di studio, corsi di formazione per sviluppare le conoscenze e monitorare lo stato dell'arte nel campo dell'applicazione delle tecnologie impiegate e dei risultati raggiunti;
- sviluppo progetti di tirocinio formativo o post-laurea per gli studenti ed i laureati dello luav.

## **articolo 3 – impegni e aspetti economici**

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.

2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

3. Le Parti riconoscono esplicitamente che le singole convenzioni di cui al precedente comma saranno attivabili ed attivate solo nel caso di aggiudicazione da parte di Gemmo di almeno uno dei lotti della Convenzione GETIS citata in premessa, e che ognuno dei lotti eventualmente aggiudicato darà origine ad una convenzione separata.

## **articolo 4 – assicurazione**

1. I partecipanti alle attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, dovranno essere assicurati nell'esercizio delle attività di cui sopra, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi sollevando la Parte ospitante da ogni eventuale responsabilità.

2. I partecipanti dovranno altresì avere idonea copertura assicurativa relativa alle spese sanitarie e di ospedalizzazione secondo le regole del Paese ospitante. Per specifiche esigenze relative alla copertura assicurativa potranno essere stipulati accordi integrativi.

## **articolo 5 – soggetti responsabili**

1. Gemmo individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo l'ing. Alessio Zanetti.

luav individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il prof. Piercarlo Romagnoni.

È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I due responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

## **articolo 6 – riservatezza**

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

## **articolo 7 – proprietà intellettuale e pubblicazioni**

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori di ogni eventuale accordo particolare.

2. Ciò premesso, la produzione, pubblicazione e distribuzione di articoli e di altri lavori generati da programmi intrapresi nell'ambito del presente Protocollo, avverranno in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

Le Parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi italiane, circa la proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.

L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento.

Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti nelle specifiche convenzioni attuative tra le Parti.  
3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Protocollo di intesa ed alle eventuali convenzioni attuative di cui all'art. 3.

**articolo 8 – uso del materiale promozionale e dei loghi**

Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

**articolo 9 – pari opportunità**

Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

**articolo 10 – durata**

Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 5 (cinque) anni e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

**articolo 11 – controversie**

Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

**articolo 12 – privacy**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo di intesa.

**articolo 13 – registrazione**

La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

**articolo 14 – annotazioni**

Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra Luav e GEMMO SpA

Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

**articolo 15 – uffici di riferimento**

Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Gemmo S.p.A.  
Viale dell'Industria, 2  
I – Arcugnano (VI)  
Tel : +39 0444 959595  
Email: gare@gemmo.com

Università Luav di Venezia  
Servizio di Staff del rettore  
Tolentini 191 – S. Croce  
I - 30135 Venezia  
Tel.: +39 041 2571750  
Email: rettorato@iuav.it

Il presente Protocollo d'intesa sarà redatto in quattro copie originali.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:

Gemmo S.p.A.  
Procuratore Speciale  
Alessio Zanetti

Università Luav di Venezia  
Il rettore  
Alberto Ferlenga

Firma

Firma

Luogo Arcugnano

Luogo Venezia

Data 15/02/2019

Data 15/02/2019